

Linee guida per l'acquisto di beni e servizi

*approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.7 del 05/04/2024
e ratificate con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 08/04/2024*

Art. 1 – Richiamo allo Statuto dell'Azienda	2
Art. 2 – Programmazione degli acquisti di beni e servizi	2
Art. 3 – Fornitura di beni e servizi	2
Art. 4 – Co-progettazione con Enti di Terzo settore	2
Art. 5 – Accredimento	2
Art. 6 – Rapporti con le organizzazioni di volontariato	3
Art. 7 – Attribuzioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione e limiti di spesa autonoma del Direttore	3
Art. 8 – Spese in economia	3
Art. 9 – Norme finali	3

Art. 1 – Richiamo allo Statuto dell’Azienda

1. L’Azienda Speciale Consortile “Dalmine Sociale” (d’ora in poi Azienda) esercita la gestione dei servizi sociali, assistenziali, educativi, sanitari e socio-sanitari integrati e, più in generale, la gestione associata dei servizi alla persona previsti nella Convenzione costitutiva, in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e/o, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso l’acquisto di servizi, beni e prestazioni, attraverso la concessione o l’accreditamento di servizi e attraverso l’affidamento di servizi a terzi o la coprogettazione degli stessi con il Terzo Settore. (art.4 c.1 Statuto).

2. L’Azienda può ricorrere nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia. (art.4 c.2 Statuto).

Art. 2 – Programmazione degli acquisti di beni, lavori e servizi

1. Sulla base degli atti di programmazione generale approvati dall’Assemblea Consortile (Piano-Programma ed eventuali linee di indirizzo gestionale) è approvato ad inizio anno, da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, il programma triennale degli acquisti di beni, lavori e servizi di importo superiore ad € 40.000,00.

2. Il programma, da aggiornarsi annualmente, contiene gli elementi essenziali di riferimento per il successivo processo di acquisto o affidamento (importo stimato, durata, modalità di finanziamento, modalità di acquisto, procedura per la fornitura dei servizi: affidamento, co-progettazione, accreditamento, collaborazione con il volontariato, eventuali altre informazioni).

3. In caso di sopravvenute esigenze i contenuti dello stesso possono essere rivisti in ogni momento.

4. L’Azienda può sempre promuovere accordi di collaborazione con i Comuni soci per la fornitura di beni, lavori e servizi o per la messa a disposizione di strumenti, modalità, attrezzature, sistemi informatici, ecc. necessari al successivo acquisto di beni, lavori e servizi da parte dell’Azienda.

Art. 3 – Fornitura di beni, lavori e servizi

1. Per l’acquisto e fornitura di beni e l’affidamento di lavori e servizi, di norma, l’Azienda procede mediante l’applicazione dei criteri, modalità e procedure previste dal D.Lgs. n.36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

2. Qualora, per particolari motivazioni ed esigenze, si dovesse procedere senza specifico riferimento al D.Lgs. n.36/2023 e comunque per importi superiori a quelli previsti dal D.Lgs. n.36/2023 per gli affidamenti diretti, l’acquisto di beni e affidamento dei lavori e servizi deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”; in caso di affidamenti di servizi devono poi essere garantiti la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

Art. 4 – Co-progettazione con Enti di Terzo settore

1. Nell’ambito della valorizzazione degli Enti di Terzo e della ricerca di modalità di partenariato e collaborazione con il territorio nella promozione dei servizi, l’Azienda prevede che gli stessi possano essere forniti mediante procedure di co-progettazione con gli Enti di Terzo Settore ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

2. La co-progettazione, finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, è posta in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona, e del Decreto Ministeriale n.72 del 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art.55-57 del D.Lgs n.117/2017 (codice del terzo settore)”;

Art. 5 – Accredimento

1. L’accreditamento è l’atto con cui, a seguito di un avviso di evidenza pubblica l’Azienda riconosce ad un’organizzazione (pubblica o privata) la possibilità di proporre e realizzare servizi di assistenza alla persona finanziati con risorse pubbliche. Con tale riconoscimento, il soggetto “accreditato” viene dichiarato pertanto

capace e adeguato allo svolgimento dei servizi del welfare pubblico locale.

2. All'interno dell'Albo dei soggetti accreditati, che hanno dimostrato di garantire gli standard organizzativi ed operativi richiesti dalle norme e dall'avviso pubblico, il cittadino può liberamente scegliere l'ente erogatore dell'intervento, previa ammissione al servizio.

Art. 6 – Rapporti con le organizzazioni di volontariato

1. L'Azienda può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti si fa riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117) e al Decreto Ministeriale n.72 del 31 marzo 2021 "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art.55-57 del D.Lgs n.117/2017 (codice del terzo settore)".

Art. 7 – Attribuzioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione e limiti di spesa autonoma del Direttore

1. Competono all'Assemblea Consortile gli acquisiti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate.

2. Sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione la vendita di servizi a soggetti diversi dagli Enti consorziati, le permutate di beni mobili e le locazioni di immobili, nonché l'acquisizione di beni mobili superiori alla soglia definita da codice dei contratti per affidamenti diretti.

3. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione l'approvazione di lavori e forniture di servizi di importo superiore a € 750.000,00¹; per lavori e affidamenti di servizi di importo inferiore il Direttore procede in autonomia, nell'ambito della Programmazione degli acquisti di beni, lavori e servizi (art.2)

4. Il Direttore conclude i contratti, dispone le spese ed assume i relativi impegni di ogni fornitura di beni, lavori e servizi, anche di quelle approvate dal Consiglio di Amministrazione.

5. Competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sottoscrizione di contratti per l'acquisto, alienazione, permuta di beni immobiliari.

Art. 8 – Spese in economia

1. E' istituito presso l'Azienda, il servizio economato per la gestione di cassa delle spese di non rilevante ammontare.

2. Per tali spese non è richiesto il rispetto delle ordinarie procedure di cui agli articoli precedenti.

3. La gestione di tali spese è disciplinata dal Regolamento di contabilità e spese economali.

Art. 9 – Norme finali

1. Per quanto non previsto nelle presenti linee guida si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

2. I contenuti delle presenti linee guida potranno essere sempre modificati e/o integrati in relazione alle esigenze e alle finalità da perseguire in termini di efficacia ed efficienza.

3. Le disposizioni delle presenti linee guida entrano in vigore contestualmente all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, previa ratifica dell'Assemblea Consortile.

¹ Soglia di rilevanza europea per l'applicazione del codice dei contratti pubblici individuata per i servizi sociali dal Codice dei Contratti (art.14 D.Lgs 36/20023)